



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2015/3013 del 15/09/2015
Firmatari: MANFREDI Gaetano

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo ed, in particolare, l'art. 33;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, si è reso necessario adeguare l'assetto organizzativo dell'Ateneo alle nuove previsioni normative statutarie;
- VISTO** il D.R. n. 319 del 07/02/2014 con il quale *Centro Interdipartimentale di ricerca di ingegneria per i beni culturali (C.I.Be.C)*, è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto degli art. 33 e 53 del nuovo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Verbale n. 1 del 03/04/2014 con il quale il Consiglio di Gestione del *Centro Interdipartimentale di ricerca di ingegneria per i beni culturali (C.I.Be.C)*, a seguito del suddetto riassetto organizzativo dell'Ateneo, ha approvato la proposta di un nuovo regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro stesso;
- VISTO** lo schema-tipo di *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri Interdipartimentali di ricerca*, ex art. 33 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 446 del 14/02/2014 e successivamente modificato con D.R. n. 726 del 10/03/2014;
- VISTA** la nota Nota direttoriale prot. n. 46322 del 20/05/2015 con la quale il suddetto Centro ha, da ultimo, apportato alla suddetta proposta di regolamento alcune modifiche al fine di renderne il testo maggiormente conforme allo schema-tipo innanzi richiamato ed a consentire una più congrua individuazione della sede.
- VISTA** la Delibera n. 29 del 25/05/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro sopra citato, autorizzando l'Ufficio competente ad apportare al testo del citato Regolamento le modifiche/integrazioni necessarie a consentire un più puntuale richiamo alle disposizioni in materia di Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ivi compresa la modifica dell'art. 10, sostituendo la parola "persone" con "professori";
- VISTA** la Delibera n. 13 del 26/05/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato il sopracitato Regolamento, autorizzando l'Ufficio competente ad apportare al testo del citato Regolamento le modifiche/integrazioni necessarie a consentire un più puntuale richiamo alle disposizioni in materia di Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTE** le modifiche e integrazioni apportate al testo del suddetto Regolamento dal competente Ufficio, nel rispetto delle suddette indicazioni dettate dagli Organi di governo,

DECRETA

E' emanato il *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca di ingegneria per i beni culturali (C.I.Be.C)*, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

AdP

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI INGEGNERIA PER I BENI CULTURALI (C.IBe.C.)

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca di 'Ingegneria per i Beni Culturali' (di seguito denominato Centro) la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alla costituzione del Centro i seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione, Dipartimento di Scienze Chimiche.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere iniziative coordinate di ricerca interdisciplinare nel campo della conservazione, del restauro e della valorizzazione di Beni Culturali;
 - b) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di una cultura storica dell'Ingegneria capace di confrontarsi con le altre culture sul piano della conoscenza critica;
 - c) sviluppare linee di ricerca sulla conoscenza dell'arte del costruire" nelle varie epoche storiche;
 - d) sviluppare ricerche che consentano una conoscenza scientifica della concezione costruttiva antica, dei materiali e delle tecnologie tradizionali;
 - e) sviluppare ricerche sulle interazioni tra l'ambiente e i Beni Culturali;
 - f) sviluppare ricerche sulle metodologie impiantistiche per la conservazione;
 - g) ottimizzare l'apporto delle nuove tecnologie alle problematiche dei Beni Culturali;
 - h) contribuire all'elaborazione di normative specifiche per i Beni Culturali;
 - i) contribuire allo sviluppo e all'applicazione di diagnostica non distruttiva per i Beni Culturali;
 - l) promuovere la sostenibilità e la fruizione dei Beni Culturali;

- m) rendere accessibili alla comunità scientifica operante nel settore dei Beni Culturali gli strumenti, le apparecchiature e le competenze relative all'ingegneria per i Beni Culturali;
- n) promuovere e curare la formazione di personale scientifico e tecnico;
- o) promuovere seminari di ricerca, corsi di perfezionamento e convegni scientifici.

2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:

- a) attività di ricerca nei vari settori indicati nelle finalità;
- b) organizza Convegni, Seminari, Conferenze;
- c) promuove e cura la gestione di Corsi di Perfezionamento;
- d) svolge le attività relative a contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'attività conto terzi.

Ai fini suddetti, il Centro si avvale di docenti e ricercatori di Dipartimenti che siano, di regola, studiosi dei campi di ricerca di cui alla precedente lettera a), oltreché del proprio personale tecnico.

ART. 3

(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno dei professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento sulle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alla specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di ateneo.

ART. 4

(Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività conto terzi.

ART. 5

(Organi)

Sono organi del Centro:

- a) Il Consiglio di Gestione;
- b) Il Direttore;
- c) Il Consiglio Scientifico.

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è composto da:

1. I professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo a detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
2. I professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.
3. I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 10% del numero totale della componente dei professori di ruolo e ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.

4. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
5. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio Stesso.

ART. 7

(Compiti del Consiglio di Gestione)

Sono compiti del Consiglio:

1. Definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
2. Determinare i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
3. Approvare il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore;
4. Approvare la proposta del budget economico e degli investimenti nonché autorizzare le spese e la stipula di contratti e convenzioni, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
5. Al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di valutazione;
6. Avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
7. Approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
8. Deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
9. Deliberare in merito alle successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipati al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
10. Collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione dei programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale;
11. Deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
12. Esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto;
13. Proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche del Regolamento del Centro.

ART. 8

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Direttore, di cui al successivo art. 9.

2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata dal Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipano la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

ART. 9

(Il Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un vice Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. È responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro; ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro nonché della corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie e della legittimità degli atti. Ai fini dell'espletamento di tali funzioni, è individuato, secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, un responsabile dei processi contabili, appartenente almeno alla categoria D, a cui è attribuita la responsabilità della istruttoria di ciascun atto di propria competenza.

4. In relazione alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- Propone al Consiglio di gestione il piano triennale di sviluppo;
 - Predispose, ogni tre anni, una relazione documentata, sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata di parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
 - Garantisce il buon funzionamento della struttura;
 - Predispose la proposta di budget economico e degli investimenti;
 - Gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze;
 - Può autorizzare spese, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
5. Il Direttore inoltre:
- Provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
 - Promuove le attività del Centro;
 - Vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito del Centro;
 - Tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
 - Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

ART. 10

(Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo consultivo del Centro e svolge funzioni propositive nelle tematiche scientifiche oggetto delle relative attività.
2. Il Consiglio Scientifico è composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 8 professori nominati con provvedimento del Direttore del Centro su proposta del Consiglio di Gestione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il Consiglio Scientifico viene convocato dal Direttore del Centro che lo presiede. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Gestione presso la Segreteria Amministrativa del Centro.

ART. 11

(Sede, spazi e attrezzature)

1. Il Centro ha sede presso la Facoltà di Ingegneria Piazzale Vincenzo Tecchio, n. 80 – 80125 Napoli.

2. I dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere ed utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.